



RG n. 74403\2009

SENT. N° 1692/11
REP. N° 1309/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII° CIVILE

In persona del giudice monocratico, il Giudice Dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ai
sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa RG 74403\2009 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
n.23248\2009

da

[redacted], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted] del Foro di [redacted] e
[redacted] del Foro di [redacted] domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via
[redacted] in virtù di delega a margine dell'atto introduttivo

- attore opponente -

nei confronti di

[redacted], elettivamente domiciliato in Milano, [redacted], presso lo studio dell'Avv.
[redacted] che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine del ricorso per
decreto ingiuntivo

- convenuto opposto-

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo N. 74403\2009

CONCLUSIONI così come precisate all'udienza del 7.2.2011



Fatto e svolgimento del processo

Il presente procedimento prende le mosse dalla opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano a carico della [REDACTED] che le ingiungeva di pagare alla [REDACTED] la somma di € [REDACTED] portata dalle fatture emesse dall'opposta a carico dell'opponente per spese condominiali pagate dalla [REDACTED] per conto della [REDACTED] relative all'immobile di proprietà della opponente sito in [REDACTED].

La [REDACTED] si oppone al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano la [REDACTED] sul presupposto:

- della incompetenza territoriale del Tribunale adito ritenendo competente il Tribunale di Piacenza ai sensi dell'art. 23.cpc.
- del difetto dei presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto
- della nullità del decreto per omessa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda ed in assenza della pagina 3 della copia del decreto notificato
- e nel merito per infondatezza della pretesa data la cattiva gestione della [REDACTED], che amministra il condominio de quo
- nonché per insussistenza del debito relativo all'IVA e per inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs 231\2002

Si è costituita la [REDACTED] mediante deposito della propria comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva l'integrale rigetto dell'atto avversario il cui contenuto contestava integralmente.

Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, con provvedimento riservato del 15.11.2010 il Giudice riteneva matura la causa per la decisione - senza l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalle parti poiché ritenuti superflui ai fini del decidere- rinviava per la discussione all'udienza del 7.2.2011.

Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, la stessa deve ritenersi infondata posto che la stessa attrice opponente deduce nel proprio atto introduttivo a pagina 5 che la [REDACTED] ha agito in proprio e non quale amministratore del condominio quindi in ragione di rapporti non afferenti al condominio: l'azione deve infatti ritenersi introdotta da [REDACTED] al fine di vedersi ripetere somme anticipate a terzi per conto di [REDACTED].



Va poi detto che la pretesa restitutoria dell'amministratore deve inquadrarsi nella obbligazione nascente dal rapporto di mandato tra mandatario e mandante, estranea al rapporto di condominio che verte soltanto tra i proprietari delle parti comuni nonché condomini. (Cass. 20076\2006)

Deve escludersi la competenza del *forum rei sitae* dato il carattere meramente obbligatorio e personale del diritto di rivalsa e dell'azione oggi proposta, fondata sulla anticipazione della somma corrisposta al creditore originario e non sul rapporto condominiale .

Ciò posto, deve ritenersi territorialmente competente questo Tribunale ai sensi dell'art. 20 cpc per il *forum destinationae solutionis*, dal momento che [redacted] agisce per il pagamento di una somma di denaro determinata, somma da pagarsi ai sensi dell'art. 1182 c.c. nel domicilio del creditore, nel caso de quo Milano.

La suddetta statuizione risolve anche la questione inerente alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della [redacted] così come svolta dalla opponente, posto che è pacifico che [redacted] abbia agito in nome proprio per il recupero di somme dalla stessa anticipate che quindi la legittimano alla azione.

Parte attrice lamenta poi il difetto dei presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto nonché la nullità del decreto per omessa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda ed in assenza della pagina 3 della copia del decreto notificatole.

Quanto alla prima eccezione, poiché il rapporto sottostante deve rinvenirsi nel rapporto obbligatorio e non in quello condominiale , documenti validi per l'emissione del decreto ingiuntivo possono ben essere le fatture emesse per crediti di somme di denaro o prestazioni di servizio la cui contestazione dell'esistenza costituisce motivo di opposizione nel merito e non eccezione di mancanza di presupposti per l'emissione del decreto opposto.

Né può ritenersi fondata l'eccezione per cui il decreto non doveva essere emesso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 63 disp att. .c.c. poiché come già sopra detto non si tratta riscossione di oneri condominiali , ma di ripetizione di somme pagate.

L'eccezione quindi non è fondata e non merita accoglimento .

Quanto all'eccezione di nullità del decreto si rileva quanto segue.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'FB'.



L'attrice opponente lamenta la laconicità del decreto ingiuntivo opposto, mancante, nella copia a sue mani, della pagina 3, con la conseguenza che l'insufficiente esposizione dei fatti non permette una legittima difesa.

L'eccezione è priva di fondamento e non può trovare accoglimento.

La compiutezza delle difese di parte attrice nel proprio atto introduttivo composto di ben 17

~~pagine dimostra che controparte è stata posta nella condizione di comprendere le ragioni giuridiche e le circostanze di fatto poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.~~

La mancanza della pagina 3 della copia notificatale del decreto oggi opposto e la lamentata sommarietà della descrizione dei fatti narrati nel decreto ingiuntivo de quo sono certamente stati ovviati dalla produzione dell'opposta nel fascicolo monitorio che hanno permesso una compiuta comprensione dei motivi dell'azione, tanto più se si considera che la pagina 3 di cui si lamenta la mancanza, conteneva la sola richiesta di ingiunzione e parte dell'elenco dei documenti prodotti, del tutto irrilevante ai fini della predisposizione di una difesa se si accede ai documenti prodotti in via monitoria e si fa riferimento al decreto emesso dal Giudice monitorio.

Il ricorso per decreto ingiuntivo con il pedissequo decreto nella esposizione dei fatti ha raggiunto quindi lo scopo a cui era destinato, pertanto si esclude la nullità dello stesso.

Quanto al merito, parte attrice opponente lamenta l'infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della cattiva gestione della ██████████, che amministra il condominio de quo, nonché per insussistenza del debito relativo all'IVA e per inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs 231/2002.

La questione della cattiva amministrazione della ██████████, sebbene svolta come eccezione di inadempimento, non può ritenersi rilevante ai fini del decidere posto che l'oggetto della pretesa creditoria non è il compenso dell'amministrazione ma la restituzione di somme anticipate per conto della ██████████ a terzi fornitori del condominio, né viene svolta specifica domanda di accertamento della dedotta mala gestio.

Avendo la ██████████ fornito la prova del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto, spettava di contro all'opponente provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.



Fatto quest'ultimo non avvenuto sia perché non è risultato provato per quanto sopra detto l'esistenza di un credito in compensazione sia perché non risulta provato altro fatto che arrestra il credito vantato dall'opposta.

Non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione dell'inapplicabilità degli interessi ex D.lgs 231/2002 posto che trattandosi di rapporti tra mandante e mandatario, di natura commerciale, può ad essi applicarsi il decreto de quo.

Infine quanto alla eccezione di insussistenza del debito IVA va rigettata essendo documentalmente provato (doc 2 fascicolo opponente) che la [redacted] è stata autorizzata a pagamento dei fornitori direttamente con "rifatturazione" delle spese ai soggetti con Partita Iva.

Deve quindi rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 23248/2009 emesso dal Tribunale di Milano.

La materia trattata, l'attività processuale svolta e l'esito del giudizio giustificano la condanna dell'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto che vengono liquidate come da dispositivo.

La sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- accertata e dichiarata la competenza del Tribunale di Milano
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 23248/2009 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della [redacted] ;
- respinge tutte le altre domande;
- condanna l'attore opponente al pagamento in favore del convenuto opposto delle spese di lite che si liquidano in euro 1391,00 per diritti , € 1.182,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfetario ex lege
- Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 7 febbraio 2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE * USO
Milano, il 8 FEB. 2011



IL CANCELLIERE

Il Giudice

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
- 7 FEB. 2011
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Angela D'AURIA